

# **CATTOLICA&CASA**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**FORMULA SILVER**

**FORMULA GOLD**

**FORMULA MUTUO**

MOD. CCASA 2B ED. 04/2009

## INCENDIO - FORMULA SILVER GARANZIA BASE

### Art. 76 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda.

(Cattolica)(Duomo Uni One) pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

#### Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, **non causati da ordigni esplosivi**;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi**;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato;
- i danni da furto di fissi e infissi. La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto;

#### Fenomeno elettrico

correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.

**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**

- **causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

**Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:**

- **i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;**
- **i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.**

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto;

#### Rottura di vetri e specchi

rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro e plexiglas, **integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto**, relativi a porte, vani scala, finestre, cabine doccia, specchi di arredamento.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;
- verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
- causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.

(Cattolica)(Duomo Uni One) rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto.

**Non sono coperti i danni:**

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

#### **Pannelli solari**

La garanzia è operante a condizione che i pannelli solari (fotovoltaici e termici) siano:

- installati sul tetto del fabbricato;
- regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;
- regolarmente funzionanti e pronti all'uso cui sono destinati;
- garantiti da un contratto di manutenzione per tutto il periodo di assicurazione da parte della stessa ditta installatrice o da altra ditta specializzata;
- ad uso esclusivo dell'abitazione assicurata e non ad uso professionale o per fini commerciali, anche se solo in parte.

Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni la garanzia non è operante.

La garanzia non si cumula con quella prevista dalla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";

Tolleranza:

- è ammesso l'uso anche commerciale dell'energia prodotta, purché la stessa non sia superiore al 20% dell'intera energia prodotta;
- nel caso manchi o sia scaduto il contratto di manutenzione, il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza si intende ridotto al 50% e la franchigia si intende raddoppiata.

#### **Art 77 - ESTENSIONI**

La garanzia, con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, è estesa alle seguenti spese:

- **rifacimento documenti**  
il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.  
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **demolizione e sgombero residui del sinistro**  
la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.  
La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di assicurazione scelta in polizza, a primo rischio assoluto;
- **trasloco**  
la rimozione, il trasloco e deposito del contenuto della dimora abituale resa inagibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.  
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **pernottamento in albergo**  
il pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l'effettiva inagibilità della dimora abituale assicurata, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali.  
Questa estensione opera per le spese eccedenti a quanto previsto dalle garanzie assistenza.  
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **rimpiazzo del combustibile**  
il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà.  
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;
- **oneri di urbanizzazione**  
i relativi oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere;
- **onorari dei periti**  
gli onorari del perito nominato dal contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del contraente relativi al terzo perito;
- **(SELETTIVA, SE NON ACQUISTATA LA GARANZIA FURTO guasti cagionati dai ladri**  
i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza;)

- **(SELETTIVA, STAMPATA SOLO SE ASSICURATO CONTENUTO incendio nelle dipendenze e/o pertinenze**  
i danni alle cose dell'assicurato o delle persone del suo nucleo familiare poste nelle dipendenze e/o pertinenze. **Sono escluse le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti.** Sono invece comprese le sole apparecchiature elettroniche e particolari a **uso esclusivo dell'assicurato.**)

#### **(SELETTIVA, Art 78 - RISCHIO LOCATIVO**

(Cattolica)(Duomo Uni One), **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce i danni materiali e diretti e ai beni assicurati causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato esclusivamente nei casi di responsabilità dell'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. **Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'art. 19 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali determinato con il criterio della "Forma di garanzia" scelta in polizza.)**

#### **(SELETTIVA, Art 79 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO - STAMPATA SE ACQUISTATO LA GARANZIA, INCOMPATIBILE E NON STAMPATA SE ACQUISTATO LA GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO RICORSO TERZI DA INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ – ART 136 RC SILVER E RC GOLD**

(Cattolica)(Duomo Uni One), **sino alla concorrenza del massimale e con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a terzi da sinistro indennizzabile solo per quanto previsto all'art. 76 "Cosa assicuriamo" alla voce incendio e rischi accessori **con esclusione di ogni altra garanzia eventualmente prestata.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### **Non sono coperti i danni:**

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **da spargimento d'acqua e da rigurgito di fognie.**

#### **Non sono comunque considerati terzi:**

- **tutte le persone assicurate e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
- **le Società che, rispetto all'assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.**

L'assicurato deve immediatamente informare (Cattolica)(Duomo Uni One) delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso di (Cattolica)(Duomo Uni One))

#### **INCENDIO - FORMULA SILVER GARANZIE AGGIUNTIVE**

#### **(SELETTIVA, ART 80 - EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI**

**Eventi atmosferici e sovraccarico neve**

(Cattolica)(Duomo Uni One), con i **limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o meno.**

(Cattolica)(Duomo Uni One) indennizza inoltre, i danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione diretta della neve.

Sono compresi i danni a:

- pannelli solari (fotovoltaici e termici), fermo quanto previsto all'art. 76 "Cosa assicuriamo" alla voce "Pannelli solari";
- cappotto termico del fabbricato assicurato.

**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**

- **da bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;**
- **causati da:**
  - **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
  - **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
  - **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
  - **gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;**
  - **cedimento o franamento del terreno;**
- **subiti da:**
  - **recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;**
  - **alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;**
  - **fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;**
  - **tettoie e vetrate a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.**

Per quanto riguarda il sovraccarico neve, **sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.**

#### **Atti vandalici e dolosi, terrorismo**

(Cattolica)(Duomo Uni One), con i **limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi.

Sono inoltre compresi i danni ai beni assicurati causati da atti vandalici operati su beni di terzi in custodia dell'assicurato. Sono compresi i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

**Sono esclusi i danni da scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.** Relativamente al terrorismo, **è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.)**

#### **(SELETTIVA, ART 81 – FENOMENO ELETTRICO E RISCHI ESTERNI ALL'ABITAZIONE**

##### **Fenomeno elettrico**

(Cattolica)(Duomo Uni One), con i **limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.

**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**

- **causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- **i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;**
- **i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.**

**La garanzia è prestata in eccedenza** alla somma assicurata all'art. 76 "Cosa assicuriamo" alla voce "Fenomeno elettrico" e a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza.

### **Rischi esterni all'abitazione**

(Cattolica)(Duomo Uni One), **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio a:

- effetti personali portati dall'assicurato o da una persona del suo nucleo familiare in negozi o locali pubblici;
- effetti personali dell'assicurato o di una persona del suo nucleo familiare portati in alberghi o locali di villeggiatura **non di loro proprietà**, che occupano **temporaneamente e limitatamente alla loro permanenza**;
- effetti personali che si trovano all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, in uso all'assicurato o a persona del suo nucleo familiare;
- capi di abbigliamento, elettrodomestici e apparecchi elettronici presso terzi per operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione.)

### **(SELETTIVA, ART 82 – DANNI DA ACQUA**

(Cattolica)(Duomo Uni One), **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

#### **Acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici**

- spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;
- fuoriuscita di acqua da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato;
- rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato.

**(SELETTIVA, STAMPATA SOLO SE ASSICURATA LA DIMORA SALTUARIA** Relativamente alla dimora saltuaria, si conviene che **se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore, la franchigia indicata nella scheda di polizza si intende raddoppiata**);

- traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato;
- infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali.

**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**

- **causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **causati da usura o carenza di manutenzione;**
- **causati da guasti o rottura di condutture completamente interrate;**
- **verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;**
- **dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.**

**Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione, salvo quanto previsto alla voce "Spese di primo intervento".**

### **Spese di primo intervento**

A parziale deroga di quanto indicato alla voce "Acqua condotta e fuoriuscita acqua da elettrodomestici", (Cattolica) (Duomo Uni One) rimborsa le spese di primo intervento, comprese le spese di diritto di chiamata, sostenute per la ricerca e l'eliminazione del guasto che ha generato lo spargimento d'acqua.)

### **(SELETTIVA, ART 83 – ALTRI DANNI DA ACQUA**

(Cattolica)(Duomo Uni One), **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce:

#### **Ricerca e riparazione del guasto**

le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di impianti e di parte del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell'assicurato e posti al servizio dell'abitazione assicurata, (Cattolica)(Duomo Uni One) indennizza le spese per demolizione e ripristino di impianti e di parte del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione della dispersione;

#### **Mancato freddo**

i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo. Sono compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorifero.)

#### (ART 84 – OMISSIS)

#### **Art 85 - COSA NON ASSICURIAMO**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- (SELETTIVA, STAMPATA SE NON RICHIAMATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA "ALTRI DANNI DA ACQUA" causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;)
- (derivanti da atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio SELETTIVA, STAMPATA SE NON ACQUISTATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI;)
- (derivanti da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato; SELETTIVA, STAMPATA SE NON ACQUISTATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI)
- derivanti da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale.

subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- tubazioni interrate, salvo che le stesse non siano adibite al servizio del fabbricato;

#### **NORME COMUNI**

##### **Art. 86 - FORMA E TIPO DI GARANZIA**

Per il fabbricato e/o il contenuto, la forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate nella scheda di polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono valide anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

##### **Art. 87 - QUOTA DI PARTI COMUNI**

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato.

##### **Art. 88 - COLPA GRAVE**

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'assicurato e/o da soggetto appartenente al suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio.

##### **Art. 89 - TRASLOCO**

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, **previa comunicazione del cambio di ubicazione**, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza, sia in quella nuova, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

## INCENDIO - FORMULA GOLD GARANZIA BASE

### Art. 90 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda.**

(Cattolica)(Duomo Uni One) pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.

Sono compresi inoltre:

- **Altri danni**

- provocati dal contraente, dall'assicurato, da terzi, per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- agli alberi e alle piante ornamentali nel giardino dell'abitazione assicurata. Se l'abitazione è situata in un condominio la garanzia vale per la quota di proprietà dell'assicurato;
- **(SELETTIVA STAMPATA SOLO SE NON ACQUISTATA GARANZIA FURTO** da furto di fissi e infissi. La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta in polizza, a primo rischio assoluto;)
- **(SELETTIVA STAMPATA SOLO SE ACQUISTATO INCENDIO CONTENUTO** incendio nelle dipendenze e/o pertinenze alle cose dell'assicurato o delle persone del suo nucleo familiare poste nelle dipendenze e/o pertinenze. **Sono escluse le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi, i valori, posti nelle pertinenze non comunicanti.** Sono invece comprese le sole apparecchiature elettroniche e particolari **a uso esclusivo dell'assicurato.**)

- **Spese consequenziali**

(Cattolica) (Duomo Uni One) risarcisce le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

- **Rifacimento documenti**

il rifacimento di documenti personali, distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta in polizza, a primo rischio assoluto;

- **Demolizione e sgombero residui del sinistro**

la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;

- **Trasloco**

la rimozione, il trasloco e deposito del contenuto della dimora abituale o non abituale assicurata resa inagibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il **periodo strettamente necessario al ripristino dei locali**, nonché il trasporto e montaggio dell'arredo a ripristino avvenuto dei locali;

- **Pernottamento in albergo**

le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili, o in altra dimora, sostenute per l'effettiva inagibilità della dimora abituale o non abituale assicurata, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali.

**Questa estensione opera per le spese eccedenti** a quanto previsto dalla garanzia assistenza;

- **Rimpiazzo del combustibile**

il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà.

La garanzia è prestata, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta in polizza, a primo rischio assoluto.

- **Altre spese consequenziali**

(Cattolica) (Duomo Uni One) risarcisce le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per:

- **Oneri di ricostruzione**

gli oneri di ricostruzione dell'abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;

- **Oneri notarili**

gli atti notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata;

- **Oneri di riprogettazione**  
la riprogettazione dell'abitazione assicurata e la direzione dei lavori di ricostruzione;
- **Oneri di urbanizzazione**  
gli oneri di urbanizzazione eventualmente sostenuti o che si dovessero sostenere;
- **Oneri dei periti**  
gli onorari del perito nominato dal contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del contraente relativi al terzo perito;
- **Perdita pigioni**  
la perdita del canone di locazione nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino, **con il massimo di 12 mesi.**

#### Art 91 - ESTENSIONI

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, è estesa ai seguenti casi:

- **Fenomeno elettrico**  
i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.  
**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**
  - **causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;**
  - **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
  - **dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

- **i costi di intervento e di sostituzione delle relative componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;**
- **i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza.

- **Rottura di vetri e specchi**  
i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento **non esplicitamente escluso** alle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro e plexiglas, integre ed esenti da difetti al momento della conclusione del contratto, relativi a porte, vani scala, finestre, cabine doccia, specchi di arredamento.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- **avvenuti in occasione di furto tentato o consumato;**
- **verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;**
- **causati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica.**

**(Cattolica)(Duomo Uni One) rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, indipendentemente dalla forma di assicurazione indicata nella scheda di polizza.

**Non sono coperti i danni:**

- **da rigature, screpolature e scheggiature;**
- **alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;**
- **da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.**

- **Pannelli solari**  
i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento **non esplicitamente escluso** ai pannelli solari (fotovoltaici e termici).

**La garanzia è operante a condizione che i pannelli solari siano:**

- **installati sul tetto del fabbricato;**
- **regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;**
- **regolarmente funzionanti e pronti all'uso cui sono destinati;**

- **garantiti da un contratto di manutenzione per tutto il periodo di assicurazione da parte della stessa ditta installatrice o da altra ditta specializzata;**
- **a uso esclusivo dell'abitazione assicurata e non a uso professionale o per fini commerciali, anche se solo in parte.**

**Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni la garanzia non è operante.**

**La garanzia non si cumula con quella prevista dalla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";**

Tolleranza:

- **è ammesso l'uso anche commerciale dell'energia prodotta, purché la stessa non sia superiore al 20% dell'intera energia prodotta;**
- **nel caso manchi o sia scaduto il contratto di manutenzione, il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza si intende ridotto al 50% e la franchigia si intende raddoppiata.**

- **Eventi atmosferici e sovraccarico neve**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni assicurati o meno.**

(Cattolica)(Duomo Uni One) indennizza inoltre, i danni ai beni assicurati derivanti da crollo o sfondamento del tetto, provocato dall'azione diretta della neve.

(Cattolica)(Duomo Uni One) indennizza anche i danni ai beni assicurati nonché ai lucernari in genere derivanti da accumulo esterno di acqua **con i limiti indicati nella scheda di polizza.**

Sono compresi i danni a:

- pannelli solari (fotovoltaici e termici), ferme le condizioni di operatività previste alla voce "Pannelli solari";
- cappotto termico del fabbricato assicurato.

**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**

- **da bagnamento all'interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati;**
- **causati da:**
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, neve, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
  - cedimento o franamento del terreno;
- **subiti da:**
  - recinti, cancelli, cavi aerei e simili installazioni esterne;
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
  - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Sono tollerati i fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, purché realizzati nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti;
  - tettoie e vetrate a meno che siano derivati da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Per quanto riguarda il sovraccarico neve, **sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione.**

- **Atti vandalici e dolosi, terrorismo**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi. Sono inoltre compresi i danni ai beni assicurati causati da atti vandalici operati su beni di terzi in custodia dell'assicurato.

Sono compresi i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

**Sono esclusi i danni di scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati.** Relativamente al terrorismo, **è escluso il danno causato da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.**

- **Rischi esterni all'abitazione**

i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio a:

- effetti personali portati dall'assicurato o da una persona il suo nucleo familiare in negozi o locali pubblici;
- effetti personali dell'assicurato o di una persona del suo nucleo familiare portati in alberghi o locali di villeggiatura non di loro proprietà, **che occupano temporaneamente e limitatamente alla loro permanenza**;
- effetti personali che si trovano all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, in uso all'assicurato o a persona del suo nucleo familiare;
- capi di abbigliamento, gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici presso terzi per operazioni di pulizia, manutenzione o riparazione;
- valori, oggetti pregiati, gioielli e preziosi, collezioni quando **temporaneamente** custoditi in istituti di custodia specializzati.

#### **(SELETTIVA Art 92 - RISCHIO LOCATIVO**

(Cattolica)(Duomo Uni One), con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato esclusivamente nei casi di responsabilità dell'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione. **Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'art. 19 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali determinato con il criterio della "Forma di garanzia" scelta in polizza.)**

#### **(SELETTIVA Art 93 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO - STAMPATA SE ACQUISTATA LA GARANZIA, INCOMPATIBILE E NON STAMPATA SE ACQUISTATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO RICORSO TERZI DA INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ ART 136 RC SILVER E RC GOLD**

(Cattolica)(Duomo Uni One), **sino alla concorrenza del massimale e con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a terzi da sinistro indennizzabile solo per quanto previsto all'art. 90 "Cosa assicuriamo", e **con esclusione di ogni altra garanzia eventualmente prestata con la presente sezione.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### **Non sono coperti i danni:**

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.

#### **Non sono comunque considerati terzi:**

- tutte le persone assicurate e, se appartenenti al nucleo familiare dell'assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- le Società che, rispetto all'assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.

L'assicurato deve immediatamente informare (Cattolica)(Duomo Uni One) delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso di (Cattolica)(Duomo Uni One)

## INCENDIO - FORMULA GOLD

### GARANZIE AGGIUNTIVE

#### Art 94 - DANNI DA ACQUA

(Cattolica)(Duomo Uni One), con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- **Acqua condotta**  
spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato assicurato.  
**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde:**
  - dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
  - causati da usura o carenza di manutenzione;
- **(Fuoriuscita acqua da elettrodomestici SELETTIVA, STAMPATA SE ACQUISTATA GARANZIA INCENDIO CONTENUTO**  
spargimento di acqua da elettrodomestici per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato.  
**(Cattolica)(Duomo Uni One) non risponde dei danni:**
  - causati da usura o carenza di manutenzione;
  - verificatisi durante l'installazione degli elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo;
  - dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;)
- **Gelo**  
rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato.  
**(SELETTIVA, STAMPATA SE ASSICURATA LA DIMORA SALTUARIA** Relativamente alla dimora saltuaria, si conviene che se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore, la franchigia indicata nella scheda di polizza si intende raddoppiata.)
- **Traboccamento e rigurgito**  
traboccamento o il rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del fabbricato;
- **Infiltrazione di acqua piovana**  
infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali;

(Cattolica)(Duomo Uni One), con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, risarcisce:

- **Spese di ricerca e riparazione del guasto**
  - spese di primo intervento sostenute per la ricerca e l'eliminazione del guasto che ha generato lo spargimento d'acqua, comprese le spese di diritto di chiamata;
  - spese sostenute per la demolizione e il ripristino di impianti e di parte del fabbricato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.

In caso di dispersione di gas dagli impianti di competenza dell'assicurato e posti al servizio dell'abitazione assicurata, (Cattolica)(Duomo Uni One) indennizza le spese per demolizione e ripristino di impianti e di parte del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca l'eliminazione della dispersione.
- **Spese per mancato freddo**  
i danni materiali e diretti alle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo. Sono compresi anche i danni causati da fuoriuscita del liquido frigorifero.)
- **Spese consequenziali**  
causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico. Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'abitazione assicurata (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali) nel semestre precedente alla data della rottura.

**(ART 95 – OMISSIS)****Art 96 - COSA NON ASSICURIAMO**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

- **Danni non compresi in garanzia**  
Sono esclusi i danni causati o derivati:
  - con dolo dell'assicurato, del contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
  - da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
  - da bagnamento, stillicidio, umidità, infiltrazione di acqua dal terreno, trasudamento, brina, condensa, siccità;
  - da funghi, microrganismi, muffa e batteri;
  - da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
  - da atti vandalici e dolosi, terrorismo salvo quanto indicato all'art. 91 "Estensioni" alla voce "Atti vandalici e dolosi, terrorismo";
  - di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
  - da occupazione abusiva;
  - direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - cedimento, smottamento o franamento del terreno, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
  - di furto, salvo quanto indicato all'art. 90 "Cosa assicuriamo" alla voce "Altri danni", rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
  - da difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della conclusione del contratto;
  - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
  - da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, salvo quanto indicato all'art. 91 "Estensioni" alla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
  - da gelo, salvo quanto indicato all'art. 91 "Estensioni" alla voce "Eventi atmosferici e sovraccarico neve";
  - da fenomeno elettrico, salvo quanto indicato all'art. 91 "Estensioni" alla voce "Fenomeno elettrico";
  - da vegetali, animali e insetti in genere;
  - a vetri e specchi salvo quanto indicato all'art. 91 "Estensioni" alla voce "Rottura di vetri e specchi";
  - da movimenti artificiali, crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuti a errata progettazione o realizzazione;
  - da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
  - da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
  - da vizi di materiale e di prodotto, difetti di fusione;
  - da crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
  - da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
  - da urto di veicoli di proprietà o in uso all'assicurato o alle persone del suo nucleo familiare;
  - da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
  - da software o computer virus.

Sono altresì esclusi i danni:

- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dagli artt. 90 "Cosa assicuriamo" alle voci "Spese consequenziali", "Altre spese consequenziali" e 93 "Ricorso terzi da incendio, esplosione, implosione e scoppio";
- verificatisi all'esterno dell'abitazione assicurata, salvo quanto indicato dall'art. 91 "Estensione" alla voce "Rischi esterni all'abitazione".

Se non causati o derivati da incendio, fulmine, esplosione, implosione scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi:

- guasti meccanici, l'anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
- danni estetici, ammaccature, deformazioni;

- **danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;**
  - **danni a strade private e cortili.**
  - **danni da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene.**
- **Spese non comprese in garanzia**  
**(Cattolica)(Duomo Uni One) non rimborsa le spese per multe, ammende, sanzioni in genere.**

## **NORME COMUNI**

### **Art. 97 - FORMA E TIPO DI GARANZIA**

Per il fabbricato e/o al contenuto, la forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate nella scheda di polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il fabbricato e/o il contenuto sono valide anche per le rispettive garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

### **Art. 98 - QUOTA DI PARTI COMUNI**

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato.

### **Art. 99 - DOLO, COLPA GRAVE**

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio, oppure con dolo o colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere per legge.

### **Art. 100 - TRASLOCO**

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza, sia in quella nuova, **per 10 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

## INCENDIO - FORMULA MUTUO GARANZIA BASE

### Art. 101 - COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda.**

(Cattolica)(Duomo Uni One) pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

#### Incendio e rischi accessori

- incendio, compresi i guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- fulmine, escluso il fenomeno elettrico;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- urto di veicoli o di natanti, **non di proprietà né in uso all'assicurato**, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza **che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;**

fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.

#### (SELETTIVA, Art 102 - RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO

(Cattolica)(Duomo Uni One), **sino alla concorrenza del massimale e con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, risarcisce le somme che l'assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali e diretti cagionati a terzi da sinistro indennizzabile **solo per quanto previsto all' art. 101 "Cosa assicuriamo" alla voce incendio e rischi accessori con esclusione di ogni altra garanzia eventualmente prestata.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### Non sono coperti i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate su questi mezzi;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne.**

#### Non sono comunque considerati terzi:

- **tutte le persone assicurate;**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
- **le Società che, rispetto all'assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.**

L'assicurato deve immediatamente informare (Cattolica)(Duomo Uni One) delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso di (Cattolica)(Duomo Uni One).)

### Art 103 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- derivati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- causati da smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigogeno;
- indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione o difetti di materiale

subiti da:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici;
- grondaie, pluviali, tubazioni interrate.

## NORME COMUNI

### Art. 104 - FORMA E TIPO DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:

- forma di garanzia a valore intero;
- tipo di garanzia: **SELETTIVA** (valore a nuovo)(valore reale).

### Art. 105 - QUOTA DI PARTI COMUNI

Nel caso in cui l'abitazione assicurata occupa solo una parte di fabbricato, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato.

### Art. 106 - COLPA GRAVE

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare nonché dal convivente more uxorio.

### Art. 107 - TRASLOCO

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza, sia in quella nuova, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.**

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

## FURTO – FORMULA SILVER

### Garanzia base

#### Art 108 - COSA ASSICURIAMO

La garanzia è prestata **per il contenuto dell'abitazione indicata nella scheda di polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal contraente e indicate nella medesima scheda.**

(Cattolica) (Duomo Uni One) pertanto, **sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, fermo restando quanto previsto all'art. 113 "Condizioni di operatività", indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto causati da:

- **Furto**  
Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i beni assicurati:
  - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte **da non più di 8 giorni**;
  - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi;
- **Rapina o estorsione**  
rapina o estorsione verificatasi nell'abitazione contenente i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno;
- **Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione**  
furto commesso attraverso le luci dei mezzi posti a protezione o riparo senza introduzione nell'abitazione contenente i beni assicurati;
- **Furto con destrezza**  
furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare **purché di età superiore a 12 anni. Sono esclusi i valori**;
- **Furto commesso dai domestici**  
furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, dagli addetti ai servizi domestici, anche in servizio non continuativo;
- **Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione**  
furto, rapina o estorsione (**esclusi oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori**) perpetrati nelle dipendenze e/o pertinenze dell'abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, **aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati all'art. 113 Condizioni di operatività"** e **purché a uso esclusivo dell'assicurato e di persone del suo nucleo familiare.**
- **(Furto nella dimora saltuaria SELETTIVA, STAMPATA SE INDICATA DIMORA SALTUARIA SULLA SCHEDA DI POLIZZA)**  
furto nella **dimora saltuaria dell'assicurato indicata nella scheda di polizza**, qualunque sia la durata della disabitazione.  
In caso di furto di valori e apparecchiature elettroniche **la garanzia è limitata alla permanenza nell'abitazione dell'assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare.**  
(Cattolica)(Duomo Uni One) corrisponde all'assicurato **l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'assicurato.**  
**In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%.)**

#### Art. 109 - ESTENSIONI

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza** è altresì estesa ai seguenti casi:

- **Danni ai beni assicurati**  
i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di furto, rapina o estorsione, commessi o tentati;

- **Furto di fissi e infissi**  
i danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i beni assicurati;
- **Guasti cagionati dai ladri**  
i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza;
- **Rifacimento documenti**  
le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.  
La garanzia è prestata anche in caso di eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati;
- **Atti vandalici e dolosi**  
i danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza;
- **Spese di perizia**  
a parziale deroga di quanto indicato all'art. 116 "Cosa non assicuriamo" al punto 6, (Cattolica)(Duomo Uni One) rimborsa le spese di perizia del perito nominato dal contraente e per la quota parte del terzo perito;
- **Sostituzione o modifica serrature**  
le spese documentate sostenute per sostituire o modificare le serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di scippo, rapina o smarrimento (**denunciati all'autorità**) delle relative chiavi.  
La sostituzione delle serrature **deve essere eseguita entro 48 ore dalla perdita del possesso delle chiavi**;
- **Furto in locali di villeggiatura**  
furto e rapina di effetti personali al seguito dell'assicurato o del suo nucleo familiare in alberghi o locali di villeggiatura non di proprietà che occupa temporaneamente e **limitatamente alla permanenza in luogo**.  
La garanzia è estesa anche ai locali di proprietà dell'assicurato occupati esclusivamente e temporaneamente dall'assicurato o dalle persone del suo nucleo familiare per il periodo di villeggiatura, **ma limitatamente alla loro permanenza in luogo**.  
La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo;
- **Furto in cassette di sicurezza**  
furto delle collezioni, dei gioielli e dei preziosi, valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito. Questa garanzia è prestata **in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'assicurato dall'istituto di credito**;
- **Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici**  
le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali in conseguenza di lesioni subite dall'assicurato o da altra persona del suo nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione;
- **Indennizzo speciale**  
un indennizzo supplementare, a titolo di compensazione dei disagi di qualsiasi natura subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è operante in caso di sinistro indennizzabile **non inferiore a 10.000 euro**.

## **FURTO - FORMULA SILVER GARANZIE AGGIUNTIVE**

### **(SELETTIVA, Art. 110 – COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI, VALORI IN CASSAFORTE**

(Cattolica) (Duomo Uni One), sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, fermo restando quanto previsto all'art. 113 "Condizioni di operatività", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di collezioni, gioielli e preziosi, **valori custoditi in cassaforte** nella dimora abituale.

L'assicurazione è operante:

- **se vi è stato lo scasso della cassaforte**;
- **oppure quando vi è stata l'asportazione totale della cassaforte**.

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

**(SELETTIVA, Art. 111 – COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI, VALORI OVUNQUE RIPOSTI**  
 (Cattolica) (Duomo Uni One), **sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, fermo restando quanto previsto all'art. 113 "Condizioni di operatività", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina dei gioielli e preziosi, valori, collezioni ovunque riposti nella dimora abituale.  
 La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.)

**(SELETTIVA, Art. 112 – FURTO ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE E SU MEZZI DI TRASPORTO**  
 (Cattolica) (Duomo Uni One), **sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di  
**Eventi all'esterno dell'abitazione**

- rapina;
- scippo;
- furto con destrezza;
- estorsione;
- furto in seguito a infortunio o a improvviso malore;
- furto di effetti personali, gioielli e preziosi, valori addosso o a portata di mano dell'assicurato o del suo nucleo familiare, quando si trova all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

**La garanzia non vale per:**

- **persone di età inferiore a 12 anni;**
- **beni e valori che riguardano attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;**
- **veicoli in genere;**

**Furto su mezzi di trasporto**

furto e rapina di effetti personali che si trovano:

- chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper in uso all'assicurato o a persone del suo nucleo familiare;
- al seguito dell'assicurato o di persone del suo nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo;

**Effetti personali depositati presso guardaroba custodito**

relativamente agli effetti personali, la garanzia furto e rapina è operante anche per quelli depositati presso un **guardaroba custodito che ha rilasciato la relativa contromarca.)**

**(Art. 113 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ' - SELETTIVA, STAMPATA SE NON ACQUISTATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI**

La garanzia furto è operante alle seguenti condizioni:

- **Caratteristiche costruttive del fabbricato**  
**I locali contenenti le cose assicurate devono:**
  - **avere le pareti e i solai confinanti con l'esterno, con altre unità immobiliari o spazi di uso comune costruiti in muratura, vivo, laterizi, cotto, calcestruzzo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, vetro stratificato ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rimanenti superfici, in metallo o legno;**
  - **essere parte di un fabbricato avente linea di gronda dal tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.**
- **Mezzi di chiusura ordinari dei locali**  
 Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, **situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiusa con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio non manovrabili dall'esterno, oppure da inferriate saldamente fissate nel muro.**  
 Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci, **purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture.**

Sono pertanto **esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati e/o le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quanto indicato alla voce precedente “Caratteristiche costruttive del fabbricato”.**

▪ **Tolleranze**

A parziale deroga della precedente voce “Mezzi di chiusura dei locali”, il danno sarà indennizzabile, **con uno scoperto del 20% sull’importo liquidabile per il furto avvenuto:**

- quando i locali contenenti le cose assicurate **restano disabilitati per momentanea assenza delle persone che li occupano, purché le porte e le finestre, protette da solo vetro fisso, siano chiuse e non apribili dall’esterno senza rottura del vetro o dell’infixo o con manomissione del congegno di bloccaggio;**
- con mezzi di chiusura inoperanti, **purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell’assicurato o di altra persona in sua vece;**
- con violazione dei mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto alla precedente voce “Mezzi di chiusura dei locali”, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme, **purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell’assicurato o di altra persona in sua vece;**
- **sia stato agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto;**
- **in locali con caratteristiche costruttive del fabbricato non conformi a quanto indicato alla precedente voce “Mezzi di chiusura dei locali” purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell’assicurato o di altra persona in sua vece.**

Si conviene tra le parti che, se il furto avviene con violazione dei mezzi di chiusura dei locali conformi a quanto previsto dalla voce precedente “Mezzi di chiusura dei locali”, anche se viene accertato che altre aperture erano protette in modo difforme a quanto previsto alla voce “Mezzi di chiusura dei locali”, il danno liquidabile a termini di polizza sarà indennizzato senza alcun scoperto.)

**(Art. 114 - MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI - SELETTIVA, STAMPATA SE SELEZIONATO SUL SIMPLO DI POLIZZA “MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI”**

A modifica di quanto indicato all’art. 113 “Condizioni di operatività” al punto “mezzi di chiusura ordinari” la garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- **serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;**
- **inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.**

Se, in caso di sinistro, i mezzi di protezione o chiusura **non siano conformi a quelli sopra indicati (Cattolica) (Duomo Uni One) corrisponderà all’assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell’assicurato.)**

**(Art. 115 - IMPIANTO DI ALLARME – SELETTIVA, STAMPATA SE SUL SIMPLO DI POLIZZA VIENE SELEZIONATO “SCONTO PER PRESENZA IMPIANTO DI ALLARME”**

La garanzia furto è prestata a condizione che siano rispettate **entrambe le seguenti condizioni:**

- **i locali contenenti i beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal “certificato di installazione e di collaudo” redatto e firmato dalla ditta installatrice;**
- **l’impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.**

**Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione o al momento dell’evento l’allarme risulta guasto, (Cattolica) (Duomo Uni One) indennizza l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell’assicurato. In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in**

polizza lo scoperto è unico e pari al 30%. **Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.)**

#### **Art. 116 - COSA NON ASSICURIAMO**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

##### **Danni non compresi in garanzia**

1. avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
2. avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
3. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
4. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
5. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone del nucleo familiare;
  - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
  - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
  - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - dipendenti dell'assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato nell'art. 108 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto commesso dai domestici";
6. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi).
7. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno
8. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;
9. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori, verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

#### **NORME COMUNI**

##### **Art. 117 - FORMA E TIPO DI GARANZIA**

La forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate nella scheda di polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il contenuto sono valide anche per le garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

##### **Art. 118 - TRASLOCO**

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, **previa comunicazione del cambio di ubicazione**, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza, sia in quella nuova, **per 7 giorni successivi alla data di comunicazione**.

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione**.

##### **Art. 119 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA - SOSPENSIVA**

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di **indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio**.

Se a seguito dello stesso sinistro (Cattolica)(Duomo Uni One) decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.

E' facoltà del contraente o dell'assicurato chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, **previo consenso di (Cattolica)(Duomo Uni One), con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio**.

(Cattolica)(Duomo Uni One) concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza della prima rata successiva, **se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra**.

**Art 120 - AMBITO DELLA GARANZIA**

Le garanzie previste all'art. 109 "Estensioni" alle voci "Rifacimento documenti", "Furto in locali di villeggiatura", "Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici", "Eventi all'esterno dell'abitazione", "Furto su mezzi di trasporto", "Effetti personali presso guardaroba" sono valide in tutto il mondo per l'assicurato e per le persone del suo nucleo familiare.

## FURTO – FORMULA GOLD

### Garanzia base

#### Art 121 - COSA ASSICURIAMO

La garanzia è prestata per il contenuto dell'abitazione indicata sulla scheda di polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda.

(Cattolica) (Duomo Uni One) pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, fermo quanto previsto all'art. 125 "Condizioni di operatività", indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione del contenuto causati da:

#### ▪ Furto

Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'abitazione e nelle relative pertinenze non comunicanti quali box, cantine, vani tecnici contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o **sottratte da non più di 8 giorni**;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi;

#### • Rapina o estorsione

rapina o estorsione verificatasi nell'abitazione contenente i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno;

#### ▪ Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione

furto commesso attraverso le luci dei mezzi posti a protezione o riparo senza introduzione nell'abitazione contenente i beni assicurati;

#### ▪ Furto con destrezza

furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare **purché di età superiore a 12 anni. Sono esclusi i valori**;

#### ▪ Furto commesso dai domestici

furto commesso nell'abitazione contenente i beni assicurati, dagli addetti ai servizi domestici, anche in servizio non continuativo;

#### ▪ Furto, rapina o estorsione nelle dipendenze e/o pertinenze non comunicanti con l'abitazione

furto, rapina o estorsione (esclusi oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori) perpetrati nelle dipendenze e/o pertinenze dell'abitazione, quali box, cantine e solai, di pertinenza dei locali contenenti le cose assicurate, ma non comunicanti con essi, **aventi le medesime caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura indicati all'art. 125 "Condizioni di operatività" e purché a uso esclusivo dell'assicurato e di persone del suo nucleo familiare.**

E' compreso il furto di alberi e piante ornamentali riposti nelle dipendenze e/o pertinenze e/o nel giardino dell'abitazione;

#### ▪ Truffa tra le mura domestiche

truffa subita, nell'abitazione contenente i beni assicurati, dall'assicurato o da persone del suo nucleo familiare.

La garanzia è prestata per persone di **età superiore ai 70 anni di età.**

#### ▪ (Furto nella dimora saltuaria SELETTIVA, STAMPATA SE INDICATA DIMORA SALTUARIA SULLA SCHEDA DI POLIZZA)

furto, nella dimora saltuaria dell'assicurato indicata nella scheda di polizza, qualunque sia la durata della disabitazione.

In caso di furto di valori e apparecchiature elettroniche **la garanzia è limitata alla permanenza nell'abitazione dell'assicurato o di altra persona del suo nucleo familiare.**

**(Cattolica)(Duomo Uni One) corrisponde all'assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'assicurato.**

**In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%.**

**Art. 122 - ESTENSIONI**

La garanzia, **con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza** è altresì estesa ai seguenti casi:

- **Danni ai beni assicurati**  
i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di furto, rapina o estorsione, commessi o tentati;
- **Furto di fissi e infissi**  
i danni materiali e diretti causati dal furto di fissi o infissi posti a chiusura e protezione dell'abitazione contenente i beni assicurati;
- **Guasti cagionati dai ladri**  
i guasti cagionati dai ladri al fabbricato in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, indennizzabili a termini di polizza;
- **Rifacimento documenti**  
le spese sostenute per il rifacimento di documenti personali, sottratti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.  
La garanzia è prestata anche in caso di eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati;
- **Atti vandalici e dolosi**  
i danni materiali e diretti da atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza;
- **Furto in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo**  
Il furto avvenuto in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- **Spese di perizia**  
a parziale deroga di quanto indicato all'art. 129 "Cosa non assicuriamo" al punto 6, (Cattolica)(Duomo Uni One) rimborsa le spese di perizia del perito nominato dal contraente **e per la quota parte del terzo perito**;
- **Sostituzione o modifica serrature**  
le spese documentate sostenute per sostituire o modificare le serrature poste a protezione degli accessi esterni dell'abitazione assicurata, in caso di scippo, rapina o smarrimento (denunciati all'autorità) delle relative chiavi.  
**La sostituzione delle serrature deve essere eseguita entro 48 ore dalla perdita del possesso delle chiavi**;
- **Furto in locali di villeggiatura**  
furto e rapina di effetti personali al seguito dell'assicurato o del suo nucleo familiare in alberghi o locali di villeggiatura **non di proprietà che occupa temporaneamente e limitatamente alla permanenza in luogo**.  
La garanzia è estesa anche ai locali di proprietà dell'assicurato **occupati esclusivamente e temporaneamente dall'assicurato o dalle persone del suo nucleo familiare per il periodo di villeggiatura, ma limitatamente alla loro permanenza in luogo**.  
La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo;
- **Furto in cassette di sicurezza**  
furto delle collezioni, dei gioielli e dei preziosi, dei valori contenuti in cassette di sicurezza poste in camere corazzate all'interno di istituti di credito. **Questa garanzia è prestata in eccedenza a somme già assicurate a favore dell'assicurato dall'istituto di credito**;
- **Uso fraudolento di carta di credito**  
i danni subiti per uso fraudolento della carta di credito da parte di ignoti. **La garanzia è prestata a copertura di franchigie o scoperti, se previsti dall'ente emittente della carta**;
- **Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici**  
le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali in conseguenza di lesioni subite dall'assicurato o da altra persona del suo nucleo familiare in occasione di scippo, rapina, estorsione.  
La garanzia comprende le spese per la diagnosi e la terapia di eventuali disagi psicologici a seguito di infortuni subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza;
- **Indennizzo speciale**  
un indennizzo supplementare, a titolo di compensazione dei disagi di qualsiasi natura subiti in occasione di eventi indennizzabili a termini di polizza. **La garanzia è operante in caso di sinistro indennizzabile non inferiore a 10.000 euro**.
- **Eventi all'esterno dell'abitazione**
  - rapina;
  - scippo;

- furto con destrezza;
- estorsione;
- furto in seguito ad infortunio o a improvviso malore;
- furto di effetti personali, gioielli e preziosi, valori addosso o a portata di mano dell'assicurato o di persona del suo nucleo familiare, quando si trova all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

**La garanzia non vale per:**

- **persone di età inferiore a 12 anni;**
- **beni e valori che riguardano attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;**
- **veicoli in genere;**
- **Furto su mezzi di trasporto**  
furto e rapina di effetti personali che si trovano:
  - **chiusi a chiave all'interno** di autovetture, roulotte o camper in uso all'assicurato o a persone del suo nucleo familiare;
  - al seguito dell'assicurato o di persone del suo nucleo familiare, che si trovano su mezzi di trasporto pubblico.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo;

- **Effetti personali depositati presso guardaroba custodito**  
relativamente agli effetti personali, la garanzia furto e rapina è operante anche per quelli depositati presso un guardaroba **custodito che ha rilasciato la relativa contromarca;**
- **Furto dopo il prelievo allo sportello**  
furto e rapina che si verificano **entro 2 ore da un prelievo di denaro contante presso un istituto bancario, un ufficio postale o uno sportello automatico bancomat;**
- **Furto a seguito di incidente stradale o infortunio**  
i danni da furto o smarrimento subiti all'esterno dell'abitazione contenente i beni assicurati, in occasione di un incidente stradale o di un infortunio dal quale sono derivate lesioni all'assicurato o a persone del suo nucleo familiare.

La garanzia vale per danni subiti ovunque nel mondo.

## **FURTO - FORMULA GOLD GARANZIE AGGIUNTIVE**

### **(SELETTIVA Art. 123 – COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI E VALORI IN CASSAFORTE**

(Cattolica) (Duomo Uni One), **sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, fermo restando quanto previsto all'art. 125 "Condizioni di operatività", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di collezioni, gioielli e preziosi, **valori custoditi in cassaforte** nella dimora abituale.

**L'assicurazione è operante:**

- **se vi è stato lo scasso della cassaforte;**
- **oppure quando vi è stata l'asportazione totale della cassaforte;**

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

### **(SELETTIVA Art. 124 - COLLEZIONI, GIOIELLI E PREZIOSI E VALORI OVUNQUE RIPOSTI**

(Cattolica) (Duomo Uni One), **sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, fermo restando quanto previsto all'art. 125 "Condizioni di operatività", risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di furto e rapina di collezioni, gioielli e preziosi, ovunque riposti nella dimora abituale.

La presente garanzia è prestata in aumento alla somma assicurata prevista per la garanzia base.

### **(Art. 125 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ' SELETTIVA, STAMPATA SE NON ACQUISTATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI**

La garanzia furto è operante alle seguenti condizioni:

- **Caratteristiche costruttive del fabbricato**  
I locali contenenti le cose assicurate devono:
  - **avere le pareti e i solai confinanti con l'esterno, con altre unità immobiliari o spazi di uso comune costruiti in muratura, vivo, laterizi, cotto, calcestruzzo, elementi prefabbricati**

**cementizi, vetro cemento, vetro stratificato ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rimanenti superfici, in metallo o legno;**

- **essere parte di un fabbricato avente linea di gronda dal tetto situata in linea verticale ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, oppure con linea di gronda posta ad altezza inferiore, purché il tetto sia costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.**

- **Mezzi di chiusura ordinari dei locali**

Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, **situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiusa con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio non manovrabili dall'esterno, oppure da inferriate saldamente fissate nel muro.**

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci, **purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture.**

Sono pertanto **esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati e/o le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quanto indicato alla voce precedente "Caratteristiche costruttive del fabbricato".**

- **Tolleranze**

A parziale deroga della voce precedente "Mezzi di chiusura dei locali", il danno sarà indennizzabile, **con uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile per il furto avvenuto:**

- **quando i locali contenenti le cose assicurate restano disabitati per momentanea assenza delle persone che li occupano, purché le porte e le finestre, protette da solo vetro fisso, siano chiuse e non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infilso o con manomissione del congegno di bloccaggio;**
- **con mezzi di chiusura inoperanti, purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece;**
- **con violazione dei mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto dal precedente punto "Mezzi di chiusura dei locali", anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme, purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece;**
- **sia stato agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato e dopo la conclusione del contratto;**
- **in locali con caratteristiche costruttive del fabbricato non conformi a quanto indicato alla precedente voce "Mezzi di chiusura dei locali" purché nei locali contenenti le cose assicurate vi sia la presenza dell'assicurato o di altra persona in sua vece.**

Si conviene tra le parti che, se il furto avviene con violazione dei mezzi di chiusura dei locali conformi a quanto previsto dal precedente punto "Mezzi di chiusura dei locali", anche se viene accertato che altre aperture erano protette in modo conforme a quanto previsto al punto "Mezzi di chiusura dei locali", il danno liquidabile a termini di polizza sarà indennizzato senza alcun scoperto.)

**(Art. 126 - ESTENSIONE DELLE TOLLERANZE - SELETTIVA, STAMPARE SOLO SE SELEZIONATA DIMORA ABITUALE**

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 121 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto" e 125 "Condizioni di operatività" alla voce "Caratteristiche costruttive del fabbricato", si conviene che se:

- **il furto è commesso con modalità diverse da quelle indicate all'art. 121 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto",**
- **o le caratteristiche costruttive del fabbricato non sono conformi a quanto stabilito al punto "Mezzi di chiusura ordinari dei locali" e quindi senza effrazione di pareti, solai, serramenti, serrature poste lungo il perimetro dell'abitazione e a sua protezione;**

**(Cattolica) (Duomo Uni One) provvede ugualmente a indennizzare il danno con l'applicazione di uno scoperto del 50% sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza, purché i mezzi di chiusura dei locali siano conformi a quanto pattuito.**

Resta comunque stabilito che questa estensione è operante **esclusivamente per la dimora abituale.**)

**(Art. 127 - MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI DEI LOCALI - STAMPATA SE SELEZIONATO SUL SIMPLO DI POLIZZA "MEZZI DI CHIUSURA SPECIALI")**

A modifica di quanto indicato all'art. 125 "Condizioni di operatività" al punto "mezzi di chiusura ordinari", la garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; è tollerata nella porta blindata di ingresso esclusivamente la presenza di spioncino;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Se, in caso di sinistro, i mezzi di protezione o chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati (Cattolica) (Duomo Uni One) corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'assicurato.)

**(Art. 128 - IMPIANTO DI ALLARME - SELETTIVA, STAMPATA SE SUL SIMPLO DI POLIZZA VIENE SELEZIONATO "SCONTO PER PRESENZA IMPIANTO DI ALLARME")**

La garanzia furto è prestata a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- i locali contenenti i beni assicurati devono essere protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultano dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
- l'impianto deve essere messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Nel caso non sia stata rispettata anche solo una condizione o al momento dell'evento l'allarme risulta guasto, (Cattolica) (Duomo Uni One) indennizza l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'assicurato. In caso di coesistenza con altra limitazione prevista in polizza lo scoperto è unico e pari al 30%. Se lo scoperto opera in concomitanza con una franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.)

**Art. 129 - COSA NON ASSICURIAMO**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

**Danni non compresi in garanzia**

1. avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
2. avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
3. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
4. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
5. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone del nucleo familiare;
  - persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
  - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
  - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - dipendenti dell'assicurato, salvo il fatto commesso dai domestici come indicato nell'art. 121 "Cosa assicuriamo" alla voce "Furto commesso dai domestici";
6. indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
7. da furto di oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori e collezioni verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
8. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, valori non riposti in cassaforte verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 30 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 30° giorno di disabitazione;

9. da furto di collezioni, gioielli e preziosi, oggetti pregiati, valori verificatosi nella dimora abituale quando essa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.

## NORME COMUNI

### Art. 130 - FORMA E TIPO DI GARANZIA

La forma di garanzia (a valore intero o a primo rischio assoluto) e il tipo di garanzia (valore a nuovo o valore reale) sono quelle indicate nella scheda di polizza.

La forma di garanzia e il tipo di garanzia scelte per il contenuto sono valide anche per le garanzie aggiuntive acquistate, se non diversamente indicato.

### Art. 131 - TRASLOCO

Se è assicurata la dimora abituale, in caso di trasloco ad altra dimora abituale, **previa comunicazione del cambio di ubicazione**, la garanzia è operante sia nell'abitazione assicurata indicata nella scheda di polizza, sia in quella nuova, per 10 giorni successivi alla data di comunicazione.

Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, **trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.**

### Art. 132 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA - SOSPENSIVA

In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi **limiti di indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.**

Se a seguito dello stesso sinistro (Cattolica)(Duomo Uni One) decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie.

E' facoltà del contraente o dell'assicurato chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, **previo consenso di (Cattolica)(Duomo Uni One), con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.**

(Cattolica)(Duomo Uni One) concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza della prima rata successiva, **se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra.**

### Art 133 - AMBITO DELLA GARANZIA

Le garanzie previste all'art. 122 "Estensioni" alle voci "Rifacimento documenti", "Furto in locali di villeggiatura", "Uso fraudolento di carte di credito", "Rimborso spese accertamenti diagnostici, onorari medici", "Eventi all'esterno dell'abitazione", "Furto su mezzi di trasporto", "Effetti personali presso guardaroba", sono valide in tutto il mondo per l'assicurato e per le persone del suo nucleo familiare.

## RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – FORMULA SILVER

### GARANZIA BASE

#### Art. 134 - COSA ASSICURIAMO

(Cattolica)(Duomo Uni One), **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono:**

- **il contraente o l'assicurato indicato nella scheda di polizza;**
- **le persone del nucleo familiare del contraente o, se diverso, dell'assicurato, convivente e non coniugato, indicato nella scheda di polizza, e risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del contraente o dell'assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del contraente o, se diverso, dell'assicurato;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il contraente o, se diverso, con l'assicurato.**

- **Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero**

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di **temporanea villeggiatura** e del loro contenuto;

Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;

- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà o uso di mezzi per invalidi anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, **a esclusivo uso degli assicurati;**
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante **da rottura accidentale** di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne **a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'assicurato;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive se svolte a titolo di diletto **e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

La garanzia comprende la partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo **non professionale solo quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. La garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;**

- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (**esclusi i danni ai modelli**), campeggio, giardinaggio.

La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

- proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore**, imbarcazioni **senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;

- proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, **purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso.**

- La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
  - danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
  - responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.
  - **La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;**
  - responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
  - responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
  - responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, **temporaneamente ospite dell'assicurato**, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato **a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'assicurato;**
- **Animali domestici**  
responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, **con il limite indicato nella scheda di polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche.**  
**La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria;**
  - **Animali affidati a terzi**  
responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, animali da sella compresi i cani di sua proprietà, **fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e o il custode non se ne serva;**
  - **Case di villeggiatura di proprietà di terzi**  
responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura;
  - **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati**  
responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, **a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;**
  - **Trasportati sui veicoli**  
responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.  
La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, **se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;**
  - **Veicoli in sosta**  
responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private;**
  - **Collaboratori domestici**  
responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti;**
  - **Ricorso terzi da incendio da conduzione**  
responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio che derivano da:
    - conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;
    - uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto **se di proprietà di terzi;**
    - attività di campeggio **se svolta in aree regolarmente autorizzate.**

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, **la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

## RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – FORMULA SILVER

### GARANZIE AGGIUNTIVE

#### (SELETTIVA ART. 135 - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

responsabilità per fatto accidentale derivante da:

- proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente.  
Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D. Lgs. n°494 del 1996 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:**
  - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs n°494 del 1996;**
  - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

**Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.)**

#### (SELETTIVA ART. 136 - RICORSO TERZI DA INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ

responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio derivanti dalla proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza**, comprese le pertinenze e il loro contenuto.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.)**

#### (SELETTIVA ART. 137 – ARMI E CACCIA

responsabilità da proprietà, detenzione e uso, consentiti da leggi e regolamenti ed esercitati nel rispetto delle relative prescrizioni normative, di armi anche da fuoco.

La garanzia comprende l'esercizio della caccia, della pesca anche subacquea, praticate **con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.**

Nel caso in cui sia operativa altra assicurazione a copertura dell'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche), la garanzia è prestata **in eccedenza al massimale previsto dalla polizza stipulata ai sensi di legge.**

A parziale deroga dell'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce Animali domestici, la garanzia è estesa all'uso del cane per l'attività venatoria).

#### (SELETTIVA Art 138 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE

##### • (Spargimento liquidi – RC della conduzione

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato nella sua qualità di conduttore **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (abituale e saltuaria));**

##### • (Spargimento liquidi - RC della proprietà

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza**, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di: apparecchiature e macchine utilizzate **esclusivamente per la conduzione dell'abitazione**;  
Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'assicurato**.

- **Estensione**

A deroga di quanto previsto dall'art. 139 "Cosa non assicuriamo" al punto "Danni non compresi in garanzia", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti e fratelli dell'assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'assicurato.**)

#### **Art. 139 - COSA NON ASSICURIAMO**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- **Danni non compresi in garanzia**

Sono esclusi i danni:

- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Collaboratori domestici";
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" (e dall'art. 136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà" **SELETTIVA, STAMPATA SE SELEZIONATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA "RICORSO TERZI INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA'**);
- da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 136 "Cosa assicuriamo" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero";
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- (derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà" **SELETTIVA STAMPATA SE ACQUISTATA GARANZIA AGGIUNTIVA RICORSO TERZI DA INC DEL FABBRICATO DI PROPRIETA'**);
- (derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Proprietà abitazione" e "Ricorso terzi da incendio" **SELETTIVA, STAMPATA SE NON ACQUISTA GARANZIA AGGIUNTIVA SETTORE RC "PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE"**);
- derivanti dalla pratica di:
  - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
  - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
  - sport d'acqua con mezzi a motore;
  - sport motoristici;
  - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
  - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
  - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;

- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
  - direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
  - derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
  - di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
  - derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
  - da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
  - da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
  - causati da software o computer virus;
  - (danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; SELETTIVA - STAMPATA SOLO SE NON E' STATA ACQUISTATA GARANZIA AGGIUNTIVA DANNI DA SPARGIMENTO ACQUA – RC DELLA CONDUZIONE O DANNI DA SPARGIMENTO ACQUA – RC DELLA PROPRIETA')
  - (danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; causati dall'assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione indicata nella scheda di polizza SELETTIVA - STAMPATA SOLO SE E' STATA ESCLUSA LA GARANZIA AGGIUNTIVA PROPRIETA' ABITAZIONE);
  - (danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; causati dall'assicurato in qualità di conduttore dell'abitazione indicata nella scheda di polizza SELETTIVA - STAMPATA SOLO SE E' STATA ESCLUSA LA GARANZIA AGGIUNTIVA DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA – RC DELLA CONDUZIONE);
  - derivanti dall'esercizio di bed & breakfast;
  - (derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria; SELETTIVA - NON STAMPATA SE ACQUISTATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA ARMI E CACCIA)
  - da atti dolosi dell'assicurato.
- Spese non comprese in garanzia (Cattolica) (Duomo Uni One) non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

## NORME COMUNI

### Art. 140 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi successivi**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi precedenti** alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, **il contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.**

### Art. 141 - PLURALITA' DI ASSICURATI – UNICITA' DEL MASSIMALE

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.**

## RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - FORMULA GOLD

### GARANZIA BASE

#### Art. 142 - COSA ASSICURIAMO

Cattolica)(Duomo Uni One), **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono:**

- **il contraente o l'assicurato indicato nella scheda di polizza;**
- **le persone del nucleo familiare del contraente o, se diverso, dell'assicurato, convivente e non coniugato, indicato nella scheda di polizza, e risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del contraente o dell'assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del contraente o, se diverso, dell'assicurato;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il contraente o, se diverso, con l'assicurato.**

- **Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero**

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di **temporanea villeggiatura** e del loro contenuto.

Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;

- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà o uso di mezzi per invalidi anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, a **esclusivo uso degli assicurati;**
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante **da rottura accidentale** di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne **a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'assicurato;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive se svolte a titolo di **diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

La garanzia comprende la partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo **non professionale, solo quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. La garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;**

- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, **modellismo (esclusi i danni ai modelli)**, campeggio e giardinaggio.

La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

- proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore**, imbarcazioni senza motore di lunghezza **non superiore a metri 10.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;

- proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente del contraente o dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso al contraente o assicurato;

- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, **purché tale attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso**;  
La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
  - danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
  - responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.  
**La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico**;
  - responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
  - responsabilità inerente le mansioni svolte presso l'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
  - responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badanti, colf, **temporaneamente ospite dell'assicurato**, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato **a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate all'assicurato**;
  - responsabilità derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da domestici dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli purché **non di sua proprietà o in suo usufrutto o a lui intestati al P.R.A., o a lui locati**. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate e **fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione di (Cattolica)(Duomo Uni One) nei confronti dei responsabili**. La garanzia vale solo **se risulta provato che, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto era guidato da un domestico dipendente abilitato a norma delle disposizioni di legge**.
- **Animali domestici**  
responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, **con il limite indicato nella scheda di polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche**.  
La garanzia comprende l'uso del cane per l'attività venatoria.
  - **Animali affidati a terzi**  
responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, animali da sella compresi i cani di sua proprietà, **fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e o il custode non se ne serva**.  
La garanzia comprende l'uso del cane per attività venatoria.
  - **Armi e caccia**  
responsabilità da proprietà, detenzione e uso, consentiti da leggi e regolamenti **ed esercitati nel rispetto delle relative prescrizioni normative**, di armi anche da fuoco.  
La garanzia comprende l'esercizio della caccia, della pesca anche subacquea, praticate con le **modalità e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti**.  
Nel caso in cui sia operativa altra assicurazione a copertura dell'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche), **la garanzia è prestata in eccedenza al massimale previsto dalla polizza stipulata ai sensi di legge**.
  - **Utilizzo dei locali adibiti ad attività diverse**  
responsabilità civile per fatti della vita privata accaduti nei locali dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza** o direttamente collegati con la dimora abituale, nei quali si svolgono attività artigianali, commerciali e/o professionali **(nel rispetto di leggi, regolamenti e norme in genere)**.  
**E' esclusa ogni responsabilità inerente ad attività artigianali, commerciali e/o professionali svolte**;
  - **Collaborazione amichevole**  
responsabilità per danni da lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell'art. 583 del codice penale, causati collaborando, senza alcun obbligo contrattuale, con terzi ad attività di manutenzione ordinaria del

fabbricato e/o installazione, riparazione, manutenzione dei relativi impianti fissi ovvero per piccoli lavori di trasloco dell'arredamento.

**La garanzia è valida a condizione che:**

- **si tratti di collaborazione svolta a titolo amichevole, di cortesia e comunque non a titolo oneroso e senza carattere di continuità;**
- **l'attività sia subordinata al rispetto delle leggi, regolamenti e norme in genere che la disciplinano.**

**La garanzia non comprende:**

- **l'attività svolta in maniera non occasionale, subordinata, retribuita e/o che costituisce fonte di reddito;**
- **i danni subiti da:**
  - **chiunque partecipi all'attività,**
  - **chi fruisce della collaborazione e i familiari dello stesso.**

- **Case di villeggiatura di proprietà di terzi**

responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura;

- **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati**

responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, **a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;**

- **Trasportati sui veicoli**

responsabilità del contraente o dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.

La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, **se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;**

- **Veicoli in sosta**

responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private;**

- **Collaboratori domestici**

responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti;**

- **Responsabilità verso prestatori d'opera (RCO)**

(Cattolica)(Duomo Uni One) tiene indenne l'assicurato, in regola, al momento del sinistro con gli obblighi di legge, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro **da lui dipendenti**, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965.

La garanzia si estende anche ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del D. Lgs n° 38 del 2000);

- a titolo di risarcimento danni (non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D. Lgs. n°38 del 2000), cagionati ai prestatori di lavoro indicati al punto precedente per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 5%.**

Questa garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 1984.

- **Malattie professionali**

(Cattolica)(Duomo Uni One) tiene indenne l'assicurato, relativamente alle malattie professionali subite dai prestatori d'opera indicati al punto precedente (tabelle allegate al D.P.R. n°1124 del 1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n°482 del 1975 e successive variazioni), e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, **escluse, comunque e in ogni caso, l'asbestosi, la silicosi, le ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 145 "Inizio e termine di garanzia", l'assicurazione ha **effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto**

e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto.

Il massimale rappresenta comunque la massima esposizione di (Cattolica) (Duomo Uni One) per più danni:

- originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;
- verificatisi nella stessa annualità.

La garanzia non comprende:

- i lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- le malattie professionali conseguenti a intenzionale:
  - inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'assicurato;
  - mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'assicurato o dei suoi incaricati;

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;

- le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

(Cattolica)(Duomo Uni One) ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dell'abitazione indicata in polizza. Il contraente o l'assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Il contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a (Cattolica)(Duomo Uni One) l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

- **Cose in consegna o custodia**

responsabilità per i danni alle cose di terzi che l'assicurato detiene a titolo di cortesia o gratuito.

La garanzia non copre i danni:

- da incendio e furto;
- a gioielli e preziosi, valori;
- alle cose consegnate sulle quali si effettuano lavori.

- **Guida con patente scaduta**

responsabilità in caso di sinistro alla guida di veicoli di terzi con patente sospesa per mancato rinnovo. (Cattolica)(Duomo Uni One) risponde per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo di terzi condotto.

La garanzia opera solo nel caso in cui **entro 6 mesi dal sinistro si provveda a rinnovare l'abilitazione alla guida.**

**Non sono compresi i danni al veicolo;**

- **Inquinamento accidentale**

responsabilità per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;

- **Interruzione o sospensione di attività**

responsabilità per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile;

- **Bed & breakfast**

responsabilità per morte o lesioni personali cagionati agli ospiti nello svolgimento di attività, svolta con **carattere di saltuarietà e stagionalità**, di alloggio e prima colazione, esercitata nella dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, **nel rispetto delle leggi in vigore al momento del sinistro.**

**La garanzia opera solo se il bed & breakfast non ha più di 6 posti letto;**

- **Ricorso terzi da incendio**

responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio che derivano da:

- conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;
- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto se di proprietà di terzi;

- attività di campeggio se svolta in **aree regolarmente autorizzate**.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, **la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza;**

- **Beni dati in locazione**

responsabilità derivante da:

- proprietà del contenuto dell'abitazione data in locazione;
- fatto del conduttore al quale l'assicurato ha locato l'appartamento assicurato, **limitatamente alla conduzione del contenuto in locazione;**

- **(Proprietà dell'abitazione SELETTIVA - NON STAMPATA SE SELEZIONATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA "SCONTO PER ESCLUSIONE RC PROPRIETA' ABITAZIONE**

responsabilità derivante da:

- proprietà dell' **abitazione indicata sulla scheda di polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente e comunicante.  
Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere come indicato all'art 143 "Danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne, liquidi in genere";
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D. Lgs. n°494 del 1996 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:**
  - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs n°494 del 1996;**
  - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

**Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.)**

- **(Ricorso terzi da incendio – SELETTIVA - NON STAMPATA SE SELEZIONATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA "SCONTO PER ESCLUSIONE RC PROPRIETA' ABITAZIONE**

responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio derivanti dalla proprietà dell'abitazione abituale e saltuaria, comprese le loro pertinenze e il loro contenuto.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

#### **Art 143 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE**

- **Spargimento liquidi – RC della conduzione**

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato in qualità di conduttore **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (abituale e saltuaria);**

- **(Spargimento liquidi - RC della proprietà SELETTIVA - NON STAMPATA SE SELEZIONATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA "SCONTO PER ESCLUSIONE RC PROPRIETA' ABITAZIONE**

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di apparecchiature e macchine utilizzate esclusivamente per la conduzione dell'abitazione;

Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'assicurato.**

- **Estensione**

A deroga di quanto previsto dall'art. 144 "Cosa non assicuriamo" alla voce "Danni non compresi in garanzia", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti e fratelli dell'assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'assicurato.**)

#### **Art. 144 - COSA NON ASSICURIAMO**

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni.

- **Danni non compresi in garanzia**

Sono esclusi i danni:

- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alle voci "Collaboratori domestici" e "Responsabilità verso prestatori d'opera (RCO)";
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alla voce "Cose in consegna o custodia";
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alle voci "Case di villeggiatura di proprietà di terzi" e "Ricorso terzi da incendio";
- da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- cagionati da veicoli soggetti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni);
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore, aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero";
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alle voci "Interruzione o sospensione di attività" e "Ricorso terzi da incendio";
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, (salvo quanto previsto dall'art. 142 "Cosa assicuriamo" alla voce "Proprietà abitazione"; **SELETTIVA - STAMPATA SE SELEZIONATO "ABITAZIONE DI PROPRIETA"**)
- derivanti dalla pratica di:
  - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
  - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
  - sport d'acqua con mezzi a motore;
  - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby,
  - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
  - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;

- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
  - direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
  - derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
  - di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
  - derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;
  - da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
  - da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
  - causati da software o computer virus;
  - (danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere conseguenti alla responsabilità civile derivante all'assicurato proprietario dell'abitazione indicata nella scheda di polizza; **SELETTIVA - STAMPATA SE SELEZIONATA LA GARANZIA AGGIUNTIVA "SCONTO PER ESCLUSIONE RC PROPRIETA' ABITAZIONE**)
  - da atti dolosi dell'assicurato.
- **Spese non comprese in garanzia**  
(Cattolica) (Duomo Uni One) non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

## NORME COMUNI

### Art. 145 - INIZIO E TERMINE DI GARANZIA

Salvo quanto previsto all'art. 142 "Cosa assicuriamo" alla voce "Malattie professionali", la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate **per la prima volta al contraente o assicurato durante il periodo di validità del contratto o nei 12 mesi successivi**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto o nei 6 mesi precedenti alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, **il contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.**

### Art. 146 - PLURALITA' DI ASSICURATI, UNICITA' DEL MASSIMALE

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.**

## TUTELA LEGALE - FORMULA SILVER

### Garanzia base

#### Art. 147 - COSA ASSICURIAMO

(Cattolica)(Duomo UniOne) assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale **entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza**.

La garanzia di tutela legale tiene indenne l'assicurato degli oneri relativi ai seguenti casi assicurati:

- gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo **con riferimento al tariffario nazionale forense**. E' garantito l'intervento di **un unico legale per ogni grado di giudizio**;
- le spese giudiziali;
- gli onorari per l'intervento di periti di parte, approvato da ARAG ai sensi dell'art. 37 "Come gestire il caso assicurativo";
- gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 37 "Come gestire il caso assicurativo";
- il contributo unificato (D. Lgs. n°28 del 2002), **se non ripetuto dalla controparte** in caso di soccombenza di quest'ultima.

Si conviene tra le parti che la copertura per controversie contro (Cattolica)(Duomo Uni One) originate dalla gestione di un sinistro connesso alle garanzie acquistate con la presente polizza, è **operante esclusivamente dopo l'offerta di liquidazione o di contestazione del danno**.

- **Casi assicurati nella vita privata e tempo libero**
  - esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
  - esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
  - la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- **Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato**  
Le garanzie vengono prestate all'assicurato conduttore o proprietario del fabbricato o parte di esso per i seguenti casi assicurati:
  - sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
  - sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di proprietario o di conduttore **dell'abitazione abituale indicata nella scheda di polizza**
  - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

## TUTELA LEGALE – FORMULA SILVER

### Garanzie aggiuntive

#### (SELETTIVA Art. 148 - RAPPORTI LAVORO DIPENDENTE

A parziale deroga dell'art. 149 "Cosa non assicuriamo" punto 11 le seguenti garanzie vengono prestate all'assicurato nella veste di **lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:**

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste **come lavoratore dipendente**.
- sostenere controversie individuali relative al rapporto di **lavoro dipendente**. A parziale deroga dell'art. 149 "Cosa non assicuriamo" punto 2, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).)

#### Art. 149 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

1. **controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;**

2. controversie in materia fiscale e amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
6. fatti dolosi degli assicurati;
7. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
8. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
9. controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
10. la locazione a terzi di immobili di proprietà dell'assicurato;
11. qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione, fatta salva la deroga prevista all'art. 148 "Rapporti lavoro dipendente";
12. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
13. controversie contro ARAG.

## NORME COMUNI

### Art. 150 - DECORRENZA

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e, più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale.

### Art. 151 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.  
In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che sono insorti:

- durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le altre ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati a (Cattolica) (Duomo UniOne) o ARAG entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

La garanzia non vale per i casi insorgenti da contratti già disdetti al momento della sottoscrizione del presente contratto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto. In questo caso, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### Art 152 - PERSONE ASSICURATE

La garanzia viene prestata a favore del contraente e delle persone del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato contraente.

**Art. 153 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

- Se l'erogazione della prestazione è relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato riveste la posizione di indagato o imputato la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo**;
- in tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati**.

**Art. 154 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO**

La garanzia prestata all'art. 147 "Cosa assicuriamo" alla voce "Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato", **vale per il fabbricato o porzione di fabbricato:**

- **situato in Italia;**
- **adibito a uso abitativo.**

**TUTELA LEGALE - FORMULA GOLD****Garanzia base****Art. 155 - COSA ASSICURIAMO**

(Cattolica)(Duomo UniOne) assicura la tutela legale a difesa degli interessi dell'assicurato in sede stragiudiziale e giudiziale **entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza**.

La garanzia di tutela legale tiene indenne l'assicurato dei seguenti oneri relativi ai seguenti casi assicurati:

- gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del caso assicurativo **con riferimento al tariffario nazionale forense**. E' garantito l'intervento di **un unico legale per ogni grado di giudizio**;
- le spese giudiziali;
- gli onorari per l'intervento di periti di parte, approvato da ARAG ai sensi dell'art. 37 "Come gestire il caso assicurativo";
- gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 37 "Come gestire il caso assicurativo";
- il contributo unificato (D. Lgs. n°28 del 2002), **se non ripetuto dalla controparte** in caso di soccombenza di quest'ultima.

Si conviene tra le parti che la garanzia per controversie contro (Cattolica)(Duomo Uni One) originate dalla gestione di un sinistro connesso alle garanzie acquistate con la presente polizza, **è operante esclusivamente dopo l'offerta di liquidazione o di contestazione del danno**.

- **Casi assicurati nella vita privata e tempo libero**
  - esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
  - esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose derivanti da incidenti stradali nei quali l'assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
  - la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
  - In deroga all'art. 158 "Cosa non assicuriamo" punto 6, la garanzia vale per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del codice di procedura penale)**. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.  
**Fermo l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, (Cattolica)(Duomo Uni One) rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;**
  - controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **se la richiesta di risarcimento è superiore a 100,00 euro e inferiore a 52.000,00 euro;**
  - controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;

- controversie contrattuali, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, **se la richiesta di risarcimento è superiore a 150,00 euro e inferiore a 26.000,00 euro**;
  - controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce;
  - recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica;
  - controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
- **Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato**  
Le garanzie vengono prestate agli assicurati conduttori o proprietari del fabbricato o parte di esso per i seguenti casi assicurati:
    - sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
    - sostenere controversie relative a diritti reali in qualità di **proprietario dell'abitazione abituale o saltuaria indicata nella scheda di polizza**, o di locazione, in qualità di **conduttore dell'abitazione costituente la dimora abituale indicata nella scheda di polizza**, oppure saltuaria, ancorché utilizzata solo temporaneamente;
    - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
    - sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **se la richiesta di risarcimento è superiore a 100,00 euro e inferiore a 52.000,00 euro, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 158 "Cosa non assicuriamo" punto 9.**

## TUTELA LEGALE – FORMULA GOLD GARANZIE AGGIUNTIVE

### (SELETTIVA Art. 156 - RAPPORTI LAVORO DIPENDENTE

A parziale deroga all'art. 158 "Cosa non assicuriamo" punto 11, le seguenti garanzie vengono prestate all'assicurato nella veste di **lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:**

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste **come lavoratore dipendente**;
- sostenere controversie individuali relative al rapporto di **lavoro dipendente**. A parziale deroga dell'art. 158 "Cosa non assicuriamo" punto 2, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR.).)

### (SELETTIVA Art. 157 - ESTENSIONE TERRITORIALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

A parziale deroga all'art. 162 "Estensione territoriale" punto 3, le seguenti garanzie vengono prestate all'assicurato nell'ambito della vita privata per:

- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, che insorgono e devono essere trattate nei **Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein**, in deroga all'art. 162 "Estensione territoriale" punto 3. La garanzia opera per controversie **con richiesta di risarcimento superiore a 400,00 euro e inferiore a 52.000,00 euro**;
- proporre opposizione al Giudice ordinario di **primo grado** competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro come sanzione amministrativa di importo determinato **in misura non inferiore a 200,00 euro**. Questa garanzia opera a parziale deroga dell'art. 158 "Cosa non assicuriamo" punto 2 e **limitatamente alla materia amministrativa.**)

### Art. 158 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

1. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
2. controversie in materia fiscale e amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

6. **fatti dolosi degli assicurati;**
7. **fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;**
8. **qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;**
9. **controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso sono escluse anche le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;**
10. **la locazione a terzi di immobili di proprietà dell'assicurato;**
11. **qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente o altre tipologie di collaborazione, fatta salva la deroga prevista all'art. 156 "Rapporti lavoro dipendente";**
12. **vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
13. **controversie contro ARAG.**

## **NORME COMUNI**

### **Art. 159 - DECORRENZA**

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e, più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale.

### **Art. 160 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che sono insorti:

- **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le altre ipotesi.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati a (Cattolica) (Duomo UniOne) o ARAG entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

La garanzia non vale per i casi insorgenti da contratti già disdetti al momento della sottoscrizione del presente contratto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione è già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- **vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.** In questo caso, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **Art 161 - PERSONE ASSICURATE**

La garanzia viene prestata a favore del contraente e delle persone del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato contraente.

### **Art. 162 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

1. Se l'erogazione della prestazione è relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi, la garanzia comprende le controversie che insorgono **in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo;**
2. relativamente a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che **insorgono in Europa, nei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo e negli Stati Uniti d'America;**
3. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in **Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.**

**Art. 163 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO**

La garanzia prestata all'art. 155 "Cosa assicuriamo " alla voce "Casi assicurati relativi alla proprietà o conduzione del fabbricato", **vale per il fabbricato o porzione di fabbricato:**

- **situato in Italia;**
- **adibito a uso abitativo.**